

## Emendamento n. 1

**DISEGNO DI LEGGE N. 95 DEL 29/05/2019**  
**“SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE”**

- **Art. 15 STRUTTURE OPERATIVE:**

Inserire comma 3 così come descritto:

3. La Regione recepisce la Legge n. 74 del 21 marzo 2001 recante “Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico” e, in conformità alla stessa, riconosce e promuove l'attività del Servizio Regionale Puglia del CNSAS rivolta a:

- a) ricerca, soccorso e trasporto degli infortunati e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili e impervie del territorio regionale;
- b) prevenzione e vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi;
- c) ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile nell'ambito delle relative competenze istituzionali;
- d) soccorso speleologico anche in considerazione della rilevanza del rischio di incidente in grotta considerate le circa 2000 cavità carsiche censite sul territorio regionale e i 25 Gruppi speleologici federati che svolgono attività speleologica in Puglia.

  
Ruggiero Mennea

Emendamento n. 2

**DISEGNO DI LEGGE N. 95 DEL 29/05/2019**  
**“SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE”**

• **Art. 16 INTESE, ACCORDI e CONVENZIONI:**

Inserire nel comma 3 così come descritto dopo le parole “protezione civile.”:

3. La Regione stipula convenzioni con la Croce Rossa Italiana e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico anche sulla base degli accordi o intese.

  
Ruggiero Mennea